

CONAI

In base al D.Lgs. 22/97 i produttori e gli utilizzatori di imballaggi si devono iscrivere al **Consorzio nazionale degli imballaggi** (Conai). La richiesta di adesione prevede il versamento di una quota di partecipazione il cui importo totale è composto da un importo fisso ed uno variabile. Tale somma versata dai consorziati all'atto dell'adesione e gli eventuali successivi adeguamenti sembrava, in un primo momento, avesse natura di partecipazione, da iscrivere tra le Immobilizzazioni finanziarie. Successivamente, tale quota è stata considerata una "tassa di iscrizione" senza possibilità di compravendita e/o rimborso e come tale senza "utilità futura". In conseguenza a tali considerazioni, si ritiene sia da considerare costo deducibile nell'esercizio in cui è pagato (criterio di cassa), da indicare tra gli Oneri diversi di gestione (quale Contributo associativo).

Registrazione del contributo CONAI da parte dell'utilizzatore di imballaggi.

Chi acquista imballaggi dal produttore degli stessi si vedrà addebitato in fattura il relativo contributo ambientale Conai. Deve essere registrato in aumento del costo degli imballaggi.

Esempio: acquisto di imballaggi dal produttore per € 950 oltre a € 50 di contributo ambientale. Totale imponibile € 1.000, Iva al 20% € 200. Scrittura:

==/==	a	Fornitore		1.200,00
Imballaggi c/ acquisti			1.000,00	
Iva c/ acquisti			200,00	

Registrazione del contributo CONAI da parte del produttore di imballaggi.

Chi produce imballaggi evidenzia nella fattura di vendita degli imballaggi o dei materiali di imballaggio il relativo contributo ambientale Conai. Il contributo addebitato verrà classificato tra i ricavi alla voce A1. Entro il giorno 15 di ciascun mese il produttore deve calcolare sulla base delle fatture emesse il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Gli importi risultanti da tale liquidazione devono essere versati al Conai entro 90 giorni, dopo il ricevimento della relativa fattura.

Tale versamento è da considerarsi costo inerente alla produzione da classificarsi alla voce B.6 del conto economico, e dell'importo versato il Conai o i Consorzi di Filiera emetteranno fattura assoggettata ad Iva.

Esempio: vendita di imballaggi all'utilizzatore per € 950 oltre a € 50 di contributo ambientale. Totale imponibile € 1.000, Iva al 20% € 200.

Clients	a	==/==		1.200,00
		Imballaggi c/Vendite	950,00	
		Contributo Conai A.1	50,00	
		Iva c/vendite	200,00	

Al ricevimento della fattura dal Conai per il contributo ambientale da versare si farà la scrittura:

==/==	a	Fornitore Conai		60,00
Contributo Conai B.6			50,00	
Iva c/acquisti			10,00	

Al pagamento della fattura si farà la scrittura:

Fornitore Conai	a	Banca c/c		60,00
-----------------	---	-----------	--	-------

CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI

Vedi: Immobilizzazioni immateriali

CONSOLIDATO FISCALE - Artt. da 117 a 129 - C.A.E. n. 53/2004 - Cenni

Il consolidato fiscale nazionale (o tassazione di gruppo) consiste nella determinazione in capo alla società controllante di un unico reddito imponibile di gruppo, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti; ci sarà un'unica imposta Ires di gruppo.

Sono ammessi al consolidato fiscale nazionale (art. 117):

- controllate - spa, sapa ed srl fiscalmente residenti in Italia;
- controllanti - spa, sapa ed srl fiscalmente residenti in Italia oltre a non residenti aventi i requisiti del c. 2.

Per gli altri soggetti ammessi (cooperative, enti pubblici e privati) e per quelli esclusi (soggetti con riduzione d'imposta, ...) si rimanda ad analisi più approfondite.

In merito alla possibilità del mantenimento del regime di tassazione del consolidato nazionale nel caso in cui vengano effettuate operazioni straordinarie che coinvolgono società comprese nel c.d. "perimetro di consolidamento" vedasi la RM 17/2007.

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione ha durata per 3 esercizi ed è irrevocabile. L'opzione va esercitata congiuntamente da ogni controllante e da ogni controllata (art. 119).

Irap - L'Irap continua a essere tassata autonomamente in capo alle singole società aderenti al consolidato.

Perdite pregresse - Le perdite degli esercizi anteriori al consolidato possono essere utilizzate solo dalla società (controllante o controllata) che le ha prodotte a decurtazione del proprio reddito.

Eccedenze di imposta - Relative a precedenti esercizi possono essere utilizzate dalle società cui si riferiscono o trasferite alla controllante. La C.A.E. n. 35 del 18.7.2005 chiarisce che il limite di € 516.456,90 (crediti di imposta trasferiti) opera in capo a ciascuna società aderente.

Cessione delle eccedenze Ires - Importanti chiarimenti sono stati forniti dalla C.A.E. n. 35 del 18.7.2005.

Versamenti a saldo e in acconto

Successivamente alla presentazione dell'opzione per il consolidato fiscale, gli obblighi di versamento delle imposte, a saldo e in acconto, spettano esclusivamente alla controllante, sulla base del reddito complessivo storico o previsionale del gruppo.

Per il primo esercizio l'acconto dovuto dalla controllante è determinato sulla somma algebrica dell'imposta dovuta per l'anno precedente da ogni società partecipante, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute di acconto indicate nelle dichiarazioni dei redditi. Può essere applicato il calcolo previsionale. Per il primo periodo di imposta restano validi e scomputabili anche gli acconti versati dalle controllate.

Negli esercizi successivi la controllante applicherà le regole ordinarie.

Condizioni per l'efficacia dell'opzione - La validità dell'opzione è subordinata al verificarsi congiuntamente di tutte le seguenti condizioni:

- ogni società può partecipare ad un solo consolidato in qualità di controllante o controllata;
- durata dell'esercizio sociale coincidente tra controllante e controllate;
- esercizio congiunto dell'opzione, da comunicarsi all'A.E. entro il 16 del 6° mese del primo esercizio;
- elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la controllante ai fini della notifica degli atti relativi ai periodi di imposta di consolidamento.
- nessuna società aderente goda di riduzioni di aliquota ai fini Ires (non è causa di esclusione il beneficiare di esenzioni totali o parziali dal reddito Ires per effetto di agevolazioni territoriali o settoriali).

L'opzione non perde efficacia se a seguito di fusione, scissione o liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio più periodi di imposta.

La comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale deve contenere, tra l'altro, l'indicazione relativa al criterio scelto per la ripartizione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione alla scadenza del triennio (RM 113/2006).

Il requisito del controllo - Al fine dell'opzione per il consolidato nazionale si considerano controllate le società nelle quali la controllante, partecipa, direttamente o indirettamente:

- per più del 50% del capitale sociale (considerando l'effetto demoltiplicatore) senza tener conto delle azioni prive del diritto di voto;
- per più del 50% all'utile di bilancio (considerando l'effetto demoltiplicatore) senza tener conto dell'utile spettante alle azioni prive del diritto di voto.

Il requisito del controllo deve sussistere fin dall'inizio di ogni esercizio di durata dell'opzione.

Obblighi delle società controllate - Ciascuna società controllate dovrà:

- compilare una dichiarazione per comunicare alla controllante il proprio reddito, le ritenute subite, le detrazioni ed i crediti di imposta spettanti, gli acconti autonomamente versati ed il prospetto degli oneri deducibili anche se non imputati a c.e.;
- fornire alla controllante ogni collaborazione per consentire di adempiere agli obblighi fiscali, anche successivamente alla cessazione del consolidato.

Obblighi della società controllante - La società controllante dovrà presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcolare il reddito complessivo, versando sia l'Ires saldo che in acconto. Per il primo esercizio di validità dell'opzione l'acconto è dovuto sulla base della somma algebrica degli acconti dovuti dalle partecipanti al consolidato, fatto salvo l'utilizzo del metodo presuntivo di determinazione dell'acconto; l'acconto presuntivo non potrà essere inferiore a quanto dovuto su base consuntiva senza tener conto delle rettifiche di consolidamento. Le eventuali eccedenze a credito possono essere utilizzate dalla controllante o dalla società cui competono, fatta salva la possibilità della loro cessione intragruppo ai sensi dell'art. 43 ter, DPR 602/73. Negli esercizi successivi l'acconto va determinato in base alle risultanze del quadro CN della consolidante.

Neutralità dei trasferimenti infragruppo - Disposizione soppressa con effetto dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/07.

Interruzione anticipata della tassazione di gruppo - Se prima della scadenza del triennio viene meno il requisito del controllo la controllante deve operare sul proprio reddito variazioni in aumento pari

all'ammontare:

- a) dei maggiori interessi passivi dedotti per il ricalcolo del prorata patrimoniale;
- b) alla residua plusvalenza dei beni ceduti in regime di neutralità.

Entro 30 giorni dal venir meno del requisito del controllo:

- a) la controllante deve ricalcolare l'acconto di imposta ed effettuare l'eventuale versamento integrativo;
- b) ciascuna controllata deve effettuare l'integrazione relativamente ai propri redditi.

Gli importi versati o percepiti dalle società del gruppo a compensazione di oneri derivanti dalla cessazione del rapporto sono esclusi dal reddito.

Le perdite fiscali, i crediti d'imposta rimangono di pertinenza della controllante: è consentita la possibilità di attribuire le perdite fiscali alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il controllo. Le modalità di ripartizione vanno segnalate all'Agenzia delle Entrate nel modello di comunicazione.

Mancato rinnovo dell'opzione - L'art. 125 esamina le conseguenze del mancato rinnovo dell'opzione.

Il mancato rinnovo dell'opzione deve essere comunicato in via telematica entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine per il rinnovo.

Limiti all'opzione - Non possono esercitare l'opzione le società che:

- fruiscono di riduzione dell'aliquota di imposta;
- sono in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. L'eventuale opzione già effettuata cessa dall'inizio dell'esercizio di dichiarazione del fallimento o della liquidazione.

Responsabilità dei partecipanti - Ciascuna società controllata è responsabile per le maggiori imposte, sanzioni ed interessi derivanti da accertamento del proprio reddito imponibile, nonché per le somme dovute per altre infrazioni proprie (art. 36-ter/600).

La controllante è responsabile:

- a) per le maggiori imposte, sanzioni ed interessi derivanti da accertamento del proprio reddito imponibile, nonché per le somme dovute per altre infrazioni proprie (art. 36-ter/600);
- b) degli adempimenti connessi alla determinazione del reddito complessivo ed alle formalità richieste.

Controllante (in via principale) e controllate (in via sussidiaria) sono solidalmente responsabili per il versamento delle imposte

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate:

Esercizio dell'opzione per il consolidato - entro il 6° mese del 1° esercizio (art. 119)

Cessazione del consolidato - comunicazione entro 30 giorni (C.A.E. n. 53/2004)

Perdite residue attribuite al termine del consolidato - entro 30 giorni (C.A.E. n. 53/2004)

Contabilità - Si propone il seguente esempio di consolidato tra:

A (controllante) - imponibile 1.000 (Ires 275)

B (controllata al 60%) - imponibile 700 (Ires 193)

C (controllata all'80%) - perdita fiscale 300 (risparmio Ires 83)

Reddito imponibile consolidato: $1.000 + 700 - 300 = 1.400 \times 27,5\% = 385$ Ires di gruppo

Nel contratto di gruppo sono previsti trasferimenti per imposte pari all'aliquota vigente.

Contabilità della controllante A

Imposte sul reddito c.e.: 22	a	Debiti tributari	385,00
Crediti v/ controllata B	a	Imposte sul reddito c.e.: 22	193,00
Imposte sul reddito c.e.: 22	a	Debiti v/ controllata C	83,00

Il saldo di c.e. n. 22 sarà: 275 22 a: Imposte correnti 385; 22 c: Oneri e proventi da consolidato 110

Contabilità della controllata B

Imposte sul reddito	a	Debiti v/ controllante A	193,00
---------------------	---	--------------------------	--------

Contabilità della controllata C

Crediti v/ controllante A	a	Imposte sul reddito	83,00
---------------------------	---	---------------------	-------

Dovranno altresì essere fornite in nota integrativa le opportune informazioni aggiuntive sulla composizione della voce di conto economico relativa alle imposte sul reddito, indicando i criteri generali che regolano i rap-